



TRIBUNALE DI TRANI

IL PRESIDENTE

Letto l'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 che rimette ai capi degli uffici giudiziari l'adozione delle *"misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... e delle prescrizioni adottate in materia al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*;

letto l'art. 36 del decreto legge n. 23/20;

Rilevato che con il decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28 è stato spostato al 31 luglio la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria" durante il quale devono possono prese misure eccezionali in tema di organizzazione del lavoro così come in tema di attività giudiziaria nel territorio di competenza dei capi degli Uffici dei Capi degli uffici giudiziari, mediante interlocuzioni con le istituzionali locali. Rilevato pertanto che dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2012 è individuato un periodo, un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari e durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo.

In tale contesto l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, detta un quadro di strumenti organizzativi, procedurali e processuali, adottabili in un contesto emergenziale, in modo tale da consentire il mantenimento delle attività indifferibili e di quelle che i Capi degli uffici devono individuare .

la ripresa delle attività dopo la sospensione a decorrere dal 12 maggio deve essere condotta ad avviso di Questo Presidente, con gradualità.

La gradualità deve essere assicurata in riferimento in particolare assicurando il distanziamento sociale, la prevenzione dell'affollamento e assembramenti, l'assicurazione della corretta distanza interpersonale, che per la prima volta il D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 1 ha imposto ed individuata in mt 1.

Le relative precauzioni pertanto impongono una gradualità di ripresa, soprattutto nelle prime settimane dalla cessazione del *lockdown* giudiziario (11 maggio).

letta la delibera plenaria del C.S.M in data 26.3.2020 contenente le "Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza Covid 19";

DISPOSIZIONI PER I GIUDICI DI PACE

Udienze da celebrare o da differire.

Sono differite d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, con le eccezioni di seguito indicate:

a) udienze dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto legge n. 18/2020 ultima parte, come convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020 e modificato dal d.l. 38/2020;

b) udienze, civili e penali, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori ex artt. 83 comma 7, lett. h) e lett. f) e co. 12 del decreto, ovvero le seguenti:

udienze fissate per l'ammissione dei mezzi istruttori;

- udienze di precisazione delle conclusioni e di discussione orale;

- udienze già rinviate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;
- udienze fissate per verificare l'esito della richiesta di bonario componimento della lite, ove non sia necessaria la presenza delle parti private a fini conciliativi;
- udienze fissate per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e sulla istanza di sospensione nei procedimenti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011.

Modalità di svolgimento delle udienze.

Tenuto conto del fatto che preso gli Uffici del Giudice di Pace non è possibile garantire la celebrazione delle udienze penali e civili, rispettivamente, *“mediante collegamenti da remoto”* o *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”* e rilevato che il d.l. n. 38/2020 ha ristretto la possibilità di celebrazione delle udienze di discussione con collegamenti da remoto alle sole ipotesi di espresso consenso delle parti (ex art. 83 co. 12 bis ultima parte, del d.l. 18/2020), le udienze saranno celebrate in modalità ordinaria, alla sola presenza del Giudice, del cancelliere, del pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, a porte chiuse ex artt. 472 del codice di procedura penale e 128 del codice di procedura civile.

In ciascuna udienza civile e penale saranno trattati singolarmente un numero massimo di 10 procedimenti, suddivisi in ampie fasce orarie, in modo da evitare la creazione di assembramenti negli Uffici.

Nella selezione delle cause da trattare il Giudice darà precedenza a quelle rientranti nella previsione di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. 18/2020 e, in subordine, a quelle di più antica iscrizione.

Il Giudice, esaminati i ruoli di udienza, sulla base delle indicazioni fornite, selezionerà i procedimenti da trattare ed emetterà un decreto per ciascun giorno di udienza, nel quale indicherà la data e l'orario di svolgimento dell'udienza, che sarà comunicato dalla Cancelleria alle parti a mezzo pec, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'udienza.

Al fine di evitare la creazione di assembramenti all'interno dell'Ufficio si dispone, infine, la celebrazione di un numero di udienze giornaliere congruo e comunque idoneo ad evitare l'accesso contemporaneo di un numero elevato di persone, tale da non garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

I Magistrati coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace sono delegati a rimodulare l'organizzazione del lavoro agile e la presenza del Personale in per rendere operative le disposizioni.

Si riserva

di nominare delegati per i Vari Immobili che possano

individuare e sovrintendere alle misure organizzative volte al contenimento dell'afflusso delle persone si rendono necessarie specie nella prima fase di avvio della fase due, dove ragioni di cautela e prudenza consigliano di procedere con gradualità specie nei contesti con sviluppo epidemico ancora sostenuto. ovvero:

- *La limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo che per le attività urgenti;*
- *la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 sino anche la chiusura al pubblico per i servizi non urgenti;*
- *la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;*

Si comunichi

al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
a tutti i Magistrati professionali ed onorari di questo Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario;
al sig. Procuratore della Repubblica;
al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
ai Sigg. Coordinatori. Per la comunicazione al Personale amministrativo interessato.

Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Trani 5 maggio 2020



Il Presidente
Antonio de Luce

--